

Ai sensi degli artt. 13 e 55, comma 1 della “Legge sulle associazioni”, delle disposizioni della “Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell’uomo, nonché sui diritti delle comunità etniche e nazionali o delle minoranze della Repubblica di Croazia” e dell’Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze (G.U. della R.C. – accordi internazionali – n. 15/97), l’Assemblea della Comunità degli Italiani di Castelvenere alla riunione tenutasi il giorno 21.09.2015 ha approvato il seguente

STATUTO

DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI CASTELVENERE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Comunità degli Italiani di Castelvenere (di seguito denominata CI) è l’organizzazione ufficiale, autonoma, apartitica, democratica e pluralistica degli Italiani di Castelvenere, e nel territorio di sua competenza, che indirizza la propria attività verso la realizzazione delle finalità stabilite con il presente Statuto.

La CI si occupa, in piena autonomia, di tutti gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi membri e promuove, presso gli organi competenti, l’assunzione di misure corrispondenti a controllare l’applicazione di tutte le norme di tutela della Comunità Nazionale Italiana stabilite dalle Leggi, dagli Statuti e dagli Atti delle unità dell’autonomia e dell’amministrazione locale.

Articolo 2

La CI è persona giuridica.
La CI si assembrava all’ “Unione Italiana”.

II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 3

La CI ha la seguente denominazione:

UNIONE ITALIANA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI - CASTELVENERE
TALIJANSKA UNIJA - ZAJEDNICA TALIJANA - KAŠTEL

La denominazione abbreviata è: UI-CI - Castelvenere; TU-ZT - Kaštel.
La sede della CI è a Castelvenere, Via Castelvenere 126 b, 52460 Buie.

Articolo 4

La CI ha il proprio timbro. Il timbro è di forma rotonda con la dicitura “Unione Italiana - Comunità degli Italiani Castelvenere” in alto e la dicitura “Talijanska Unija - Zajednica Talijana Kastel” in basso, con al centro un castello stilizzato con tre torri e una piccola stella a cinque punte sopra di esso. La CI Castelvenere prende come proprio il simbolo storico di Castelvenere, un castello con tre torri e una piccola stella a cinque punte sopra di esso.

Articolo 5

La CI svolge la propria attività sul territorio della Regione Istriana.

Articolo 6

La CI risponde per i suoi obblighi con tutto il suo patrimonio.
La CI è rappresentata dal suo Presidente.

III. FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Sono finalità fondamentali della CI:

- l'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei complessivi bisogni nazionali, culturali, politici, economici e membriali dei suoi membri;
- l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana, e delle sue strutture, la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica dei suoi membri, e più in generale della Comunità Nazionale Italiana, sul territorio di sua competenza;
- il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale, nonché la piena realizzazione dei diritti della Comunità Nazionale Italiana al più alto livello conseguito, in virtù della sua autoctonia, ai sensi delle vigenti disposizioni giuridico-costituzionali, dei Trattati internazionali, nonché dei diritti acquisiti.

IV. LE ATTIVITÀ DELLA CI

Articolo 8

Al fine di realizzare le finalità principali definite dallo Statuto, la CI svolge soprattutto le seguenti attività:

- organizza attività culturali, artistiche, teatrali e musicali, manifestazioni, spettacoli e concerti;
- organizza seminari e corsi di lingua ed formazione;
- organizza mostre, mostre-vendite, spettacoli e ex tempore;
- organizza viaggi d'istruzione, culturali e di ricreazione;
- organizza attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- organizza attività sportive, membriali, umanitarie, sanitarie e religiose adeguate a tutte le fasce d'età dei propri membri;
- coordina le attività comuni con altre Comunità degli Italiani e altri enti e istituzioni della Comunità Nazionale Italianae i suoi rappresentanti negli organi d'autogoverno locale e regionale;
- organizza l'assistenza professionale e legale per i suoi membri;
- offre ai suoi membri i servizi di contabilità e informatici, come pure servizi di trascrizione e di traduzione;

- collabora con le altre Comunità Nazionali nel conseguimento di obiettivi comuni;
- collabora con gli organi, gli enti e altre istituzioni della Nazione Madre, l'Italia;
- collabora con gli organi d'autogoverno locale e regionale al fine di incentivare l'applicazione di soluzioni costituzionali, giuridiche, statutarie e di altre soluzioni normative relative ai diritti e alla tutela degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana;
- prepara e formula opinioni, suggerimenti e proposte nell'ambito dell'approvazione di soluzioni normative sullo status degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in un determinato territorio amministrativo;
- organizza attività al fine di salvaguardare, proteggere e sviluppare la soggettività, l'identità e la parità dello status costituzionale e giuridico degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

La CI svolge le sue attività e realizza i suoi obiettivi rispettando il principio di indipendenza nel suo operato, il principio della pubblicità del lavoro dei suoi organi, il principio dell'organizzazione democratica, il principio di attività senza scopo di lucro e il principio di partecipazione libera nella vita pubblica.

V. MEMBRI E MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

Articolo 9

La CI ha membri effettivi, membri onorari e membri sostenitori.

I membri della CI sono contemporaneamente membri dell'Unione Italiana.

Nell'ambito della CI i membri esercitano i diritti stabiliti dal presente Statuto, mentre nell'Unione Italiana realizzano i diritti e le funzioni di comune interesse per la Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 10

Sono membri effettivi della CI tutti i cittadini croati, che hanno la residenza sul territorio di sua competenza, e che sottoscrivono la domanda di adesione dichiarando di essere "di nazionalità italiana" e/o "di cultura e madrelingua italiana" e accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici fondamentali della CI.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia, possono associarsi alla CI in qualità di membri effettivi alle medesime condizioni previste dal comma precedente.

Il diritto di voto attivo e passivo è riservato ai membri effettivi.

Sull'iscrizione di membri onorari e sostenitori e di persone giuridiche decide l'Assemblea della CI.

Articolo 11

Alla CI si possono associare anche persone giuridiche che per il loro status, le finalità e il settore di attività, possano, e intendano, contribuire all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI ed al conseguimento delle finalità della medesima stabilite dal presente Statuto.

L'Assemblea della CI delibera sull'ammissione dei soci di cui al precedente articolo.

Articolo 12

Lo status di membro della CI cessa:

- cancellandosi dal sodalizio per iscritto;
- con l'espulsione in un procedimento definito dallo Statuto;
- con il decesso; e
- con la cessazione della CI quale associazione.

Articolo 13

Il socio della CI può essere espulso, sollevato dall'incarico o sospeso, qualora trasgredisca in maniera grave e continuata le disposizioni del presente Statuto e delle Delibere dell'Assemblea.

Le decisioni di cui al precedente comma sono di competenza del Comitato dei Garanti.

Il socio ha diritto di ricorrere contro la decisione del Comitato dei Garanti all'Assemblea della CI entro 30 giorni dalla notifica della delibera. La decisione dell'Assemblea, approvata con la maggioranza dei suoi membri (maggioranza assoluta), è inappellabile.

VI. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 14

I membri della CI hanno i seguenti diritti:

- di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e le strutture della CI, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto;
- di partecipare alla gestione e alle attività della CI e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
- di avanzare proposte e di promuovere iniziative di ogni tipo riferite a tutte le attività della CI;
- di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento della CI e sulla realizzazione dei programmi, e sull'attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti
- di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti
- di rivolgersi al Comitato dei Garanti per la tutela dei diritti oppure in caso in cui notasse delle irregolarità.

Articolo 15

I membri della CI hanno i seguenti doveri:

- di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, delle decisioni e delle direttive stabilite dagli organi della CI, assumendosene la responsabilità;

- di rispettare il presente Statuto e gli altri atti deliberati dagli organi della CI;
- di partecipare attivamente alle attività della CI;
- di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti dalla loro appartenenza nazionale.

Articolo 16

La CI aggiorna regolarmente l'elenco dei suoi membri. Nell'elenco devono essere riportate le categorie dei membri: ordinario, onorario, sostenitori e persone giuridiche.

Il presidente dell'associazione tiene l'elenco dei membri.

L'elenco dei membri deve essere aggiornato per via elettronica o in qualche altro metodo adeguato in modo che l'elenco rifletta in ogni momento la situazione reale. L'elenco deve essere strutturato in modo da essere accessibile anche agli organi dell'Unione Italiana.

L'elenco contiene dati sul nome e cognome del membro, sul suo numero di identificazione personale, sulla data e il luogo di nascita, sulla cittadinanza, sulla data in cui è stato ammesso nell'associazione, sulla data della cessazione dello status di membro, nonché di altri dati definiti dall'Assemblea della CI.

L'elenco dei membri deve essere accessibile a tutti i membri, agli organi dell'associazione, agli organi statali competenti, per cui nell'ufficio amministrativo deve essere sempre a disposizione una copia stampata dell'elenco aggiornato.

VII. FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI, COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, SEZIONI E IMPRESE

Articolo 17

La CI stabilisce dei rapporti di collaborazione e di coordinamento con le altre CI e con gli Enti e le Istituzioni che operano in funzione delle esigenze della CI.

Le forme e le modalità di collaborazione e coordinamento di cui al precedente comma vengono regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Articolo 18

La CI può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della CI.

Per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto, la CI può fondare o partecipare alla costituzione di società e aziende economiche, può svolgere attività economiche autonomamente o in collaborazione con altre persone giuridiche e fisiche.

Articolo 19

La CI ha la facoltà di costituire sezioni al fine di svolgere attività d'interesse generale per la CI (attività artistico-culturali, musicali, sportive, di ricerca, di agricoltura, ecc.), oppure d'interesse specifico dei suoi membri (giovani, laureati, imprenditori, pensionati, fedeli, ecc.).

Ogni sezione ha il proprio Presidente che la rappresenta e ne organizza l'attività.

L'Assemblea delibera in merito alla formazione delle Sezioni e ne conferma i rispettivi Presidenti, su proposta della Presidenza.

VIII. ORGANI DELLA CI

Articolo 20

Sono organi della CI:

- l'Assemblea della CI;
- il Presidente della CI, che è al contempo Presidente della Presidenza e dell'Assemblea;
- **Il Vicepresidente;**
- la Presidenza; e
- il Comitato dei Garanti

IX. L'ASSEMBLEA DELLA CI

Articolo 21

L'Assemblea della CI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo degli Italiani residenti nel territorio di sua competenza ed è l'organo supremo della CI. L'Assemblea è costituita da 12 (dodici) rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale della CI.

Il mandato dei membri dell'Assemblea è di 4 (quattro) anni.

Le elezioni per la nuova Assemblea vengono indette dal Presidente della CI almeno 60 (sessanta) giorni prima dello scadere del mandato.

La nuova Assemblea si riunisce entro un mese dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e viene convocata dal Presidente uscente.

I singoli candidati alle elezioni, ovvero le liste dei candidati, vengono proposti direttamente dagli elettori mediante la raccolta di firme. Le proposte di candidatura vengono presentate corredate dalle firme di almeno 5 (cinque) elettori

e da un eventuale programma elettorale. Le specifiche modalità per le elezioni vengono fissate dal Regolamento elettorale della CI.

Articolo 22

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e deliberativo della CI. Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statutari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, le strutture, degli organismi l'azione di tutte le strutture, degli organismi degli Enti e delle Società della CI, nonché delle Istituzioni ad essa associate.

Articolo 23

L'Assemblea approva:

- l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI;
- i lineamenti programmatici ed i piani di attività dei singoli settori conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
- lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni;
- il programma operativo annuale;
- il piano finanziario e il resoconto finanziario annuale;
- il Regolamento elettorale della CI e il proprio Regolamento di procedura;
- tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale della CI;
- delibera lo scioglimento della CI;
- le delibere per l'indizione di Referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione;
- la delibera sulla nomina del Liquidatore, che non è necessariamente un membro della CI.
- **Disposizioni sul processo decisionale delle alleanze, comunità, reti e altre forme di associazione, adotta il piano di lavoro e il piano finanziario per l'anno seguente e il rapporto di lavoro per l'anno precedente, il rapporto finanziario annuale, decide sul cambiamento di obiettivi e attività, distribuzione del rimanente patrimonio dell'associazione e prende decisioni sui cambiamenti di stato dell'associazione.**

Articolo 24

L'Assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente della CI, che è al contempo Presidente dell'Assemblea e della Presidenza, i componenti della Presidenza, i componenti e il Presidente del Comitato dei Garanti, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi da essa eletti;
- esamina ed approva l'operato della Presidenza e dei servizi amministrativi della CI;
- delibera sulle proposte della Presidenza e ne indirizza l'attività;
- esamina le relazioni del Comitato dei Garanti;
- accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- accoglie, dibatte ed approva le mozioni avanzate dai suoi componenti;
- emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni della CI;
- nomina le Commissioni Elettorali della CI preposte alle elezioni per l'Assemblea della CI, come pure le Commissioni Elettorali della CI per le elezioni all'Assemblea dell'Unione Italiana;
- discute ed approva le forme di collaborazione e la fondazione di persone giuridiche;
- delibera sulla costituzione di Sezioni della CI e ne conferma i Presidenti;
- delibera sulle iscrizioni dei soci onorari e dei soci sostenitori;
- delibera in merito ai ricorsi dei membri della CI contro le decisioni del Comitato dei Garanti;
- svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 25

L'Assemblea, nella sua prima seduta, **prende in considerazione i risultati delle elezioni**, elegge il Presidente, il Vicepresidente e **tutti gli organi come da Statuto**.

Articolo 26

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della CI o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. **L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti nel caso di palese violazione dello Statuto. Nel caso di decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, l'assemblea viene convocata dall'ultima persona registrata nel Registro delle Associazioni della Repubblica di Croazia autorizzata a rappresentare la CI.**

Articolo 27

L'Assemblea è deliberativa se alle sessioni è presente la metà più uno dei membri effettivi.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 5 (cinque) consiglieri, e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

Di regola, le votazioni sono palesi. Su proposta di un membro dell'Assemblea, e con l'approvazione della metà più uno dei consiglieri presenti, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni del Presidente della CI, dei componenti della Presidenza, del Presidente e dei componenti del Comitato dei Garanti, si effettuano a scrutinio segreto.

Articolo 28

Ogni membro dell'assemblea può presentare le sue dimissioni, in forma scritta e debitamente motivate, al Presidente della CI. Il seggio dell'Assemblea rimasto vacante, viene assegnato al candidato che alle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

La cooptazione dei membri dell'Assemblea può essere effettuata fino ad un massimo della metà del numero totale dei componenti dell'Assemblea, dato che in caso di cooptazione di un numero maggiore di membri dell'Assemblea devono essere indette elezioni straordinarie.

X. IL PRESIDENTE DELLA CI

Articolo 29

La CI ha un proprio Presidente.

Il Presidente della CI svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea e presiede la Presidenza della CI. Egli rappresenta la CI in tutte le relazioni interne ed esterne, nelPambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea e stabilite dal presente Statuto.

Articolo 30

Il Presidente della CI convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli promulga e firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive, esercita altre funzioni direttive e rappresentative.

In caso di necessita' il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni ad un altro membro dell'Assemblea. In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente della CI, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente della CI nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Le funzioni di Presidente della CI e di Vicepresidente sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Articolo 31

Il Presidente della CI e il Vicepresidente vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza più uno dei componenti dell'Assemblea. Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento di procedura dell'Assemblea.

La funzione di Presidente della CI e di Vicepresidente può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea su proposta motivata di almeno 4 (quattro) consiglieri ed approvata con la maggioranza assoluta. Il Presidente della CI e il Vicepresidente hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta.

Il Presidente della CI e il Vicepresidente dimessisi, o a cui è stata votata la sfiducia, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Articolo 32

L'Assemblea, su proposta di 4 (quattro) consiglieri, della Presidenza o del Comitato dei Garanti, può nominare un Presidente onorario della CI scelto fra i membri eletti dell'Assemblea, o fra gli iscritti alla CI, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. La nomina del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del Presidente della CI.

XI. LA PRESIDENZA

Articolo 33

La Presidenza è l'organo esecutivo della CI. Risponde del proprio operato all'Assemblea.

Il Presidente della CI propone all'Assemblea la lista dei candidati per la composizione della Presidenza.

La Presidenza viene nominata dall'Assemblea, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta.

Articolo 34

La Presidenza è composta da 5 (cinque) membri compreso il Presidente della CI. I membri della Presidenza non sono necessariamente membri eletti dell'Assemblea. I membri della Presidenza hanno facoltà di avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Articolo 35

I componenti della Presidenza si ripartiscono, su proposta del Presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- Educazione ed istruzione;
- Informazione ed editoria;
- Cultura, teatro, arte e spettacolo;
- Università e ricerca scientifica;
- Economia, finanze e bilancio;
- Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le altre CI, l'Unione Italiana e i rappresentanti politici della Comunità Nazionale Italiana;
- Attività sociali, religiose e sanitarie;
- Attività sportive;
- Attività agricole;
- Altri, qualora l'Assemblea ne riscontri la necessità.

L'attività della Presidenza è collegiale.

Articolo 36

La Presidenza esercita le seguenti funzioni ed incarichi:

- dà esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici ed i programmi fondamentali dell'Assemblea;
- prepara, predispone e attua i programmi di lavoro annuali ed i piani di attività della CI, in collaborazione con i corpi da essa costituiti e con i corpi e le commissioni dell'Assemblea;
- predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da approvare in sede di Assemblea;
- sovrintende alla gestione dei servizi amministrativi e indirizza l'operato degli stessi;
- amministra i beni e il patrimonio della CI;
- stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture e organismi istituzionali (statali, regionali e cittadini o comunali) nel Paese e all'estero;
- coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre;
- delibera ed approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività della CI;
- guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti della CI;
- organizza il concorso per la nomina degli impiegati dei servizi amministrativi, valuta i candidati e nomina il responsabile dei servizi;
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere approvate dall'Assemblea.

Articolo 37

Il mandato dei membri della Presidenza è quadriennale.

I componenti della Presidenza possono essere revocati dall'Assemblea su proposta di almeno 4 (quattro) consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. Nel caso il voto di sfiducia sia rivolto al solo Presidente, la revoca comprende anche gli altri componenti della Presidenza.

I membri della Presidenza hanno facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni all'Assemblea.

I membri della Presidenza dimessisi, o a cui è stato revocato il mandato, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino alla nomina dei loro successori.

La cooptazione dei membri dell'Assemblea può essere effettuata fino ad un massimo della metà del numero totale dei componenti dell'Assemblea, dato che in caso di cooptazione di un numero maggiore di membri dell'Assemblea devono essere indette elezioni straordinarie.

Articolo 38

La Presidenza si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta al mese.

Le sedute della Presidenza sono deliberative se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni della Presidenza sono valide se approvate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

Articolo 39

Il Presidente della CI guida e rappresenta la Presidenza.

Articolo 40

Il Presidente della CI convoca e presiede le sedute della Presidenza, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla il lavoro dei Servizi amministrativi.

XII. IL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 41

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, che è anche il Liquidatore.

Il Comitato dei Garanti verifica la regolarità degli atti, delle decisioni, dell'operato e dell'azione della CI, dei suoi organi e organismi, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, delPIndirizzo programmatico e di altri atti della CI.

Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati alla CI, nonché tra gli organismi e le strutture della CI. Decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture della CI.

Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, degli organi e organismi che compongono la CI. Funge da Corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria della CI.

Il Comitato dei Garanti controlla, in particolare:

- l'applicazione delle disposizioni dello Statuto e degli altri atti della CI;
- l'esercizio dei diritti e dei doveri dei suoi associati;
- la gestione finanziaria e l'utilizzo dei mezzi materiali della CI;
- decide in merito all'espulsione, alla rimozione o alla sospensione dei membri della CI.

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare dei membri dell'Associazione è determinata nel procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare può essere avviato dall'organo dell'Associazione e da 1/3 dei membri dell'Associazione.

La Presidenza conduce il procedimento disciplinare e impone le misure disciplinari.

I procedimenti disciplinari determinano le circostanze alla base delle quali la violazione degli obblighi e delle responsabilità associative, la gravità della violazione e il danno arrecato all'Associazione.

Per una violazione degli obblighi e delle responsabilità accertata si possono imporre le seguenti misure disciplinari:

- 1. avvertimento, o**
- 2. espulsione dall'Associazione**

Al membro dell'Associazione a cui sia stato irrogato un provvedimento disciplinare di espulsione dall'Associazione ha diritto di presentare ricorso all'Assemblea dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni, a decorrere dal giorno di consegna della decisione.

L'Assemblea dell'Associazione decide del ricorso nella seduta successiva.

La decisione dell'Assemblea dell'Associazione sull'esclusione è inappellabile.

Articolo 42

I membri del Comitato dei Garanti, su proposta del Presidente della CI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea, vengono eletti dalla stessa, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

I membri del Comitato dei Garanti possono essere revocati su proposta di 4 (quattro) consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta.

Il mandato del Comitato dei Garanti è di 4 (quattro) anni.

I membri del Comitato dei Garanti non possono essere membri di alcun altro organo della CI, ad eccezione dell'Assemblea.

Le funzioni di Presidente e di membro del Comitato dei Garanti sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Articolo 43

Comitato dei Garanti può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità e per motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente della CI, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, ha il dovere di convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei garanti esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea e alla Presidenza.

Le deliberazioni del Comitato dei Garanti vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

Articolo 44

Il Presidente del Comitato dei Garanti convoca, guida e coordina i lavori dell'Organo e lo rappresenta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti viene eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

XIII. REFERENDUM

Articolo 45

L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alla CI (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della CI e dei suoi membri. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Presidenza, o con la raccolta di almeno 10 (dieci) firme di soci della CI aventi diritto al voto.

Articolo 46

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea. La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un "sì" o con un "no".

La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso di approvazione di una proposta al Referendum, l'Assemblea è tenuta ad emanare e a modificare tutti gli atti della CI necessari alla sua realizzazione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla notifica ufficiale del risultato del Referendum.

XIV. ORGANI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 47

La CI ha un proprio apparato amministrativo, costituito dai Servizi amministrativi della CI medesima. I principali criteri organizzativi e le funzioni dei Servizi sono stabiliti da una Delibera approvata dall'Assemblea.

Il Presidente della CI, sovrintende e controlla il funzionamento dei Servizi amministrativi e verifica l'operato dei lavoratori dei medesimi.

Articolo 48

I rapporti fra la CI e i lavoratori che costituiscono il collettivo dei Servizi sono regolati dallo Statuto della CI e dalla Delibera istitutiva approvata dall'Assemblea. La Presidenza, a nome dell'Assemblea, stipula il contratto di lavoro con i lavoratori dei Servizi, ne ripartisce i compiti e le mansioni e nomina il responsabile dei Servizi.

Articolo 49

La nomina dei lavoratori dei Servizi della CI, e la loro sistemazione sul posto di lavoro, viene attuata, con particolare delibera, dalla Presidenza, ricorrendo a tale fine, conformemente alla Legge, all'istituzione del concorso pubblico. Con i lavoratori dei Servizi viene stipulato un contratto di lavoro che regola i diritti e i doveri dei lavoratori e del datore di lavoro, relativamente allo svolgimento dei compiti sul posto di lavoro.

XV. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 50

Le entrate della CI sono costituite da:

- sovvenzioni e finanziamenti statali, regionali, cittadini, comunali e di enti pubblici;
- contributi e donazioni di enti economici e culturali, di aziende, società, associazioni e singoli cittadini;
- proventi delle sue attività imprenditoriali, economiche e sociali, o delle attività degli enti e degli istituti di cui fondatore o cofondatore;
- proventi dalla gestione e della rendita di mezzi immobili, proprietà, titoli e capitali;
- contributi e donazioni di organi statali, aziende, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre;
- introiti dalle quote sociali d'iscrizione;
- altre fonti.

XVI. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 51

La CI può svolgere attività economiche ed imprenditoriali direttamente o in collaborazione con l'Unione Italiana, con le altre CI, con aziende e società economiche, al fine di assicurare delle adeguate forme di autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della CI e dei suoi membri. A tale fine può effettuare investimenti, associare mezzi, beni e capitali, stipulare contratti, partecipare alla suddivisione di utili e profitti e sviluppare altre forme di collaborazione con soggetti economici, pubblici e privati.

Gli utili e i profitti della CI vengono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XVII. ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 52

La CI, con decisione dell'Assemblea, può aderire, quale membro collettivo, nelle forme e secondo i criteri previsti dalle leggi statali e dalle vigenti norme e convenzioni internazionali, ad altre associazioni sociali, culturali, economiche, sportive, scientifiche, ecc., nella Repubblica di Croazia e all'estero, nonché ad organizzazioni internazionali.

XVIII. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ

Articolo 53

I soci della CI hanno diritto di essere informati in modo esauriente e completo sull'operato di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico e alla stampa. Gli iscritti hanno diritto di prendere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni della CI.

Alle sessioni degli organi della CI i rispettivi Presidenti possono invitare, a loro discrezione, i rappresentanti dei mass-media, e degli Enti, Istituzioni e aziende d'interesse particolare per la CI, come pure i rappresentanti dell'Unione Italiana, e dei suoi organi, della Regione Istriana, nonché dello Stato che si occupano delle Istituzioni e delle problematiche relative agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

La CI informa in merito alle sue attività tramite i pubblici mezzi d'informazione ed in altri modi adeguati. Le attività della CI vengono rese pubbliche attraverso

manifesti, pubblicazioni delle informazioni tramite mezzi d'informazione, posta elettronica e sulle pagine internet dell'associazione.

Articolo 54

La CI può pubblicare un proprio foglio d'informazione. La redazione e il Caporedattore vengono nominati dall'Assemblea, su proposta della Presidenza. La Presidenza predispone gli strumenti, i mezzi ed i presupposti necessari alla stampa del foglio d'informazione.

Responsabile legale dell'edizione è il Presidente della CI.

XIX. CESSAZIONE DELLA CI

Articolo 55

La Comunità degli Italiani può cessare di esistere per i motivi e nelle forme definite dalla legge oppure nel caso in cui lo decidano i membri della CI mediante un referendum, se almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di tutti i suoi membri aventi diritto di voto decidono di sopprimere la CI.

Articolo 56

Dopo che gli organi competenti previsti dalla legge e secondo la procedura prevista dalla legge, oppure a seguito della decisione assunta mediante un referendum svoltosi tra i soci della CI, è accolta la delibera di cessazione dell'associazione o di avvio della procedura fallimentare, cessano le competenze dell'Assemblea della CI, della Giunta Esecutiva e del Presidente della CI, mentre i loro obblighi e le loro competenze vengono assunte dal Liquidatore.

Il Liquidatore diventa l'unico rappresentante legale dell'associazione e svolge i suoi obblighi, in conformità alla legge, fino alla conclusione della procedura fallimentare e la cancellazione dell'associazione dal relativo registro. Il compito del Liquidatore è portare a termine le attività della CI, saldare tutti i debiti, individuare il patrimonio rimanente, distribuirlo e cancellare la CI dal registro.

Articolo 57

In caso di cessazione della CI durante la procedura fallimentare, dal suo patrimonio complessivo sono attinti i mezzi per la copertura dei debiti, mentre dopo la copertura dei debiti, delle spese di liquidazione e di altre procedure amministrative e giudiziarie, il patrimonio rimanente della CI viene consegnato e diventa proprietà dell'Unione Italiana. Qualora in quel momento non esistesse giuridicamente nemmeno l'Unione Italiana e non avesse un erede legittimo, il patrimonio viene in quel caso consegnato a un'associazione, istituzione o fondazione che ha obiettivi statutari identici o simili.

XX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea della CI, in seguito a dibattito pubblico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste per la sua approvazione. L'iniziativa può essere promossa da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, da almeno 10 (dieci) membri effettivi della CI (mediante raccolta di firme) e dalla Presidenza.

Le interpretazioni autentiche delle disposizioni del presente Statuto vengono emanate dall'Assemblea che le accoglie con approvazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 59

Entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'Assemblea della CI deve emanare e promulgare tutti gli atti necessari e adeguare la sua attività in conformità alle presenti disposizioni statutarie.

Articolo 60

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, lo Statuto precedente della CI cessa di essere valido.

Articolo 61

Dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea, il presente Statuto entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione sulla bacheca della CI.

Il presente Statuto é stato approvato alla seduta dell'Assemblea della CI di Castelvenere il giorno 21 settembre 2015

Il presidente della CI:
Tamara Tomasich

Castelvenere, 21 settembre 2015